

**Aggiornamento del modello e delle istruzioni Redditi ENC/2021
(ai sensi del punto 1.3 del provvedimento del 29 gennaio 2021)**

28 aprile 2021

- a) nel modello, nel quadro RW, nell'intestazione del quadro, sopra il titolo, il rigo relativo all'indicazione del codice fiscale del soggetto dichiarante è ridotto da "16" a "11" campi;
- b) nel modello, nel quadro RU, nel rigo RU130, la colonna 4 denominata "Soggetti con ricavi < 5 mln" è sostituita da una casella da barrare avente la medesima numerazione e denominazione;
- c) alla pagina 132 delle istruzioni, la descrizione del "codice 11- ipotesi di cui alla **lett. l)**:" è sostituita con la seguente: "società ed enti che per il quinquennio precedente risultano congrue e coerenti ai fini degli Studi di settore, ovvero che a seguito dell'applicazione degli ISA, conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato, per i singoli periodi d'imposta, con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 12 dell'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 per l'accesso al beneficio premiale previsto dal comma 11, lett. c) della medesima norma";
- d) alle pagine 143, 145 e 149, le parole "legge 30 dicembre 2021, n. 178" sono sostituite con le parole "legge 30 dicembre 2020, n. 178", ovunque ricorrano;
- e) alla pagina 169 delle istruzioni, il terzultimo capoverso, fino alle parole "di prodotti agricoli", è sostituito con il seguente: "In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021 si applicano i limiti previsti dal comma 576-bis";
- f) alla pagina 172 delle istruzioni, nel paragrafo "21.43" del quadro RS, le parole " , nella "Attenzione" di pagina 178", sono eliminate;
- g) alla pagina 179 delle istruzioni, in corrispondenza della "colonna 11", l'importo di euro "34,20" è sostituito con "100" e l'importo di euro "17" è sostituito con "50", ovunque essi ricorrano;
- h) alla pagina 209 delle istruzioni, nel quadro DI, alla fine delle istruzioni relative al punto elenco di cui alla colonna 4, è aggiunto il seguente punto elenco: "**•-in colonna 5**, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione

integrativa stessa. Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione. Il risultato di tale liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX. Il predetto risultato relativo alle ritenute alla fonte va riportato nel rigo RZ31, colonna 4, del quadro RZ. Nel caso in cui il credito indicato nella presente colonna riguardi un'imposta per la quale non sussiste il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per la quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella sezione II del quadro RX. Nel caso in cui, nel corso del 2020, siano state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo del presente quadro per ciascun codice tributo e relativo periodo d'imposta. Qualora non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.”;

- i) alla pagina 250, il secondo capoverso è sostituito dal seguente: “In deroga al comma 577, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021 il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti previsti dal comma 577-bis”;
- j) alla pagina 251 delle istruzioni, al secondo capoverso, primo alinea, nel primo periodo, la parola “colonna” è sostituita dalla parola “colonne”; nel secondo periodo le parole “La casella 3” sono sostituite con le parole “La casella 4”; in corrispondenza del paragrafo “VUOTO A RENDERE”, al secondo capoverso, dopo le parole “Credito d'imposta per” sono aggiunte le parole “il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi”.